

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

COMMISSIONE SPECIALE IN MATERIA DI INFANZIA

11° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 GIUGNO 1998

Presidenza della presidente MAZZUCA POGGIOLINI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2625) *Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù*, approvato dalla Camera dei deputati, in testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rizza ed altri; Mussolini, Aprea ed altri; Marras e Cicu; Signorini ed altri; Storace

(113) *MANIERI ed altri: Modifica alle norme penali per la tutela dei minori*

(1820) *MANCONI ed altri: Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori*

(1827) *MAZZUCA POGGIOLINI ed altri: Introduzione di norme contro la pedofilia e lo sfruttamento sessuale dei minori*

(2018) *GRECO ed altri: Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori*

(2098) *GASPERINI ed altri: Norme penali sull'abuso dei minori*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 2, 6, 8 e *passim*
BERNASCONI (Dem. Sin.-l'Ulivo) 14
BONFIETTI (Dem. Sin.-l'Ulivo) *relatrice alla Commissione* 6, 9, 10 e *passim*
BRUNO GANERI (Dem. Sin.-l'Ulivo) 26
CALLEGARO (CCD-CDL) 9, 13, 15 e *passim*
CAMPUS (AN) 13, 20, 23
CARUSO Antonino (AN) 8, 10, 11 e *passim*
FASSONE (Dem. Sin.-l'Ulivo) 5, 10, 11 e *passim*
GRECO (Forza Italia) 6, 9, 10 e *passim*
MIRONE *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 10, 12, 21 e *passim*
PELLICINI (AN) 14, 19, 22 e *passim*
SALVATO (Rifond. Com.-Progr.) 11, 14, 15 e *passim*

I lavori hanno inizio alle ore 20,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2625) Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rizza ed altri; Mussolini; Aprea ed altri; Marras e Cicu; Signorini ed altri; Storace

(113) MANIERI ed altri: Modifica alle norme penali per la tutela dei minori

(1820) MANCONI ed altri: Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori

(1827) MAZZUCA POGGIOLINI ed altri: Introduzione di norme contro la pedofilia e lo sfruttamento sessuale dei minori

(2018) GRECO ed altri: Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori

(2098) GASPERINI ed altri: Norme penali sull'abuso dei minori

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 2625, 113, 1820, 1827, 2018 e 2098.

Ricordo altresì che nella seduta di ieri si è concluso l'esame dell'articolo 10.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 11:

Art. 11.

(Disposizioni processuali)

1. All'articolo 392, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, dopo le parole: «Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quinqües*».

2. All'articolo 398, comma 5-*bis*, del codice di procedura penale, dopo le parole: «ipotesi di reato previste dagli articoli» sono inserite le seguenti: «600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quinqües*».

3. All'articolo 472, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, dopo le parole: «delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quinqües*».

4. All'articolo 498, comma 4, secondo periodo, del codice di procedura penale, le parole: «può avvalersi» sono sostituite dalle seguenti: «si avvale».

5. All'articolo 609-*decies*, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quinqües*».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Nell'articolo 11 premettere il seguente comma 1 (e conseguentemente accrescere di un'unità i commi già esistenti):

«1. Nell'articolo 33-bis del codice di procedura penale, quale introdotto dal decreto legislativo 13 febbraio 1998, nella lettera c), dopo le parole "578 comma 1," aggiungere le seguenti: "da 600-bis a 600-sexies puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni"».

11.1

FASSONE

Far precedere il comma 1 dai seguenti commi:

«All'articolo 190-bis, comma 1 del codice di procedura penale, aggiungere il seguente comma:

"La stessa disposizione si applica agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, se l'esame richiesto riguarda un testimone minore degli anni quattordici".

2. Dopo l'articolo 359 del codice di procedura penale, aggiungere il seguente articolo:

"359-bis. In ogni stato e grado del procedimento il pubblico ministero, qualora debbano essere raccolte informazioni testimoniali da parte di un minore infraquattordicenne, deve avvalersi dell'ausilio di un esperto in psicologia, a pena di inutilizzabilità delle dichiarazioni diversamente raccolte"».

11.2

GRECO

Fare precedere il comma 1 dai seguenti:

1. All'articolo 109-bis, comma 1, del codice di procedura penale, aggiungere il seguente comma: "la stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600-bis primo comma, 600-ter, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, se l'esame richiesto riguarda un testimone minore degli anni 16".

11.2/1 (Nuovo testo)

GRECO

Sostituire nell'articolo le parole: «600-bis, 600-ter, 600-quinquies» con le seguenti: «4, numero 2), della legge 20 febbraio 1958, n. 75,» ed inserire negli articoli indicati ai commi 1, 2, 3 e 5 dopo le parole: «609-octies» le parole: «609-undecies e 609-duodecies».

11.3

CENTARO

Tra il comma 1 e il comma 2, inserire il seguente:

«All'articolo 394, comma 2 del codice di procedura penale, aggiungere il seguente:

"Se la richiesta riguarda la persona offesa da uno dei reati di cui agli articoli «600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, e il pubblico ministero ritiene che non si debba accogliere, trasmette la richiesta con il suo parere al giudice per le indagini preliminari"».

11.4

GRECO

Sopprimere il comma 4.

11.5

FOLLIERI, RESCAGLIO

Nell'articolo 11, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, le modalità di cui all'articolo 398 comma 5-bis.».

11.6

FASSONE

Dopo il quinto comma aggiungere il seguente:

«6. Aggiungere all'articolo 378 del codice penale (*favoreggiamento personale*) "in caso di delitti commessi con l'uso di reti informatiche e telematiche, facendo uso di sistemi di crittografia, costituisce favoreggiamento il rifiuto da parte del soggetto che conosce la chiave di consegnarla agli inquirenti e ciò se l'autore del reato è ignoto"».

11.7

LA RELATRICE

All'articolo 11, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«6. Dopo l'articolo 472 del codice di procedura penale si aggiunge l'articolo 472-bis:

"472-bis. Nei reati di cui al 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, si procede all'audizione protetta del minore vittima di reato mediante la presenza di un vetro specchio unidirezionale unitamente ad un impianto citofonico o di video-registrazione ovvero ogni qual volta ciò non fosse possibile con il sistema della videoconferenza"».

11.8

CALLEGARO, BOSI

Aggiungere il seguente comma:

«6. Chiunque incorra nel reato di cui all'articolo 600-*bis* del codice di procedura penale vede preclusa la possibilità di ricorrere all'articolo 444 del codice di procedura penale».

11.9

SCOPELLITI

Dopo il sesto comma aggiungere il settimo comma:

«7. Dopo l'articolo 4 della legge n. 75 del 20 febbraio 1958 aggiungere l'articolo 4-*bis*: "È punito con una pena da sei mesi a tre anni di reclusione e la multa da 500.000 a 5.000.000, chiunque adesca un minore servendosi delle reti informatiche o telematiche».

11.10

LA RELATRICE

Nell'articolo 11, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Dopo l'articolo 4 della legge n. 75 del 20 febbraio 1958, aggiungere il seguente:

"4-*bis*. Chiunque adesca un minore servendosi delle reti informatiche o telematiche è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire 5 milioni"».

11.11

FASSONE

FASSONE. L'emendamento 11.1 propone semplicemente di aggiungere anche i reati previsti nella presente legge tra quelli che la legge istitutiva del giudice unico affida al collegio giudicante; infatti, i reati di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*sexies*, puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, presentano una gravità tale da giustificare il giudizio in funzione collegiale.

Per quanto riguarda l'emendamento 11.6 esso si ricollega a quanto previsto dall'articolo 498, comma 4, del codice di procedura penale per il dibattimento. Tale articolo prevede una forma di esame protetto quando la persona esaminata è un minore, stabilendo che tale esame sia condotto dal presidente con determinate forme di tutela. Il testo approvato dalla Camera prevede che il presidente del tribunale debba avvalersi della presenza di persone che affiancano il minore sempre ed automaticamente. A me pare che tale automatismo in certi casi possa risolversi in un appesantimento e quindi propongo di prevedere l'uso di dette forme di ascolto protetto solo se una parte lo richiede o se il presidente lo ritenga necessario.

L'emendamento 11.11 si illustra da sè. Si tratta della previsione di una speciale forma di punibilità per chi adesca un minore servendosi di reti informatiche o telematiche.

GRECO. Signor Presidente, prima di illustrare l'emendamento 11.2 desidero fare una premessa in ordine al parere contrario espresso dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

L'emendamento 11.2 consta di due parti distinte; la prima si riferisce all'articolo 190-*bis* del codice di procedura penale, la seconda all'articolo 359. Sono convinto che il parere negativo della 5^a Commissione si riferisce sostanzialmente alla parte riguardante l'articolo 359 del codice di procedura penale in cui si propone l'inserimento dell'articolo 359-*bis* che prevede l'obbligatorietà per il pubblico ministero di ascoltare un minore di anni 16 vittima di reati sessuali con l'ausilio di un esperto in psicologia. Probabilmente la Commissione bilancio ha ritenuto che tale presenza comporti un onere finanziario per lo Stato e non essendo prevista alcuna copertura si è espressa negativamente. Non abbiamo avuto il tempo di far riesaminare questo emendamento, ma nel codice di procedura penale (articolo 498, comma 4) la figura dello psicologo è già prevista durante il dibattimento. Tuttavia non ne faccio una questione di principio perchè voglio agevolare l'*iter* di questo disegno di legge e pertanto sono disponibile a ritirare il secondo comma dell'emendamento, anche perchè ho già presentato un disegno di legge nel quale richiamo il contenuto dello stesso.

Insisto invece sulla necessità di estendere quanto previsto nella prima parte dell'emendamento 11.2, relativa all'articolo 190-*bis* che attiene all'incidente probatorio, anche ai reati in esame.

Desidero pertanto spiegare la *ratio* solo di questa prima parte del mio emendamento e chiedo al Presidente se ciò è possibile proceduralmente.

PRESIDENTE. Invito il relatore ad esprimersi su tale richiesta.

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. Proporrei al senatore Greco di votare l'emendamento per parti separate dal momento che si richiama a due diversi articoli.

GRECO. La prima parte di questo emendamento, come l'emendamento 11.4, è stata da me proposta in tema di disposizioni processuali al fine di creare situazioni di maggior favore nei casi in cui deve essere ascoltato, come parte offesa, un minore di anni 16 in materia di reati a sfondo sessuale e per offrire un regime di audizione protetta al minore durante l'incidente probatorio. Mi rendo conto che tale tema, per chi opera nel campo della giustizia, crea problemi complessi. Infatti, da una parte occorre tener presente l'esigenza di un approccio corretto verso il minore vittima di tali reati, dall'altra vi sono garanzie processuali da salvaguardare. È necessario che tutti concordiamo sull'opportunità di evitare per questo tipo di processi che il procedimento si trasformi da un momento di giustizia ad un momento sanzionatorio per la sola vittima costretta, purtroppo, a rinnovare in termini dialettici episodi e sofferenze spesso indicibili collegati al suo dramma. Si tratta di un'esigenza alla quale il legislatore ha già tentato di dare una risposta con la legge 15 febbraio 1996, n. 66 sulle violenze sessuali che da introdotto la possibilità per il

pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini di chiedere che si proceda con l'incidente probatorio all'assunzione di testimonianza di persona minore di anni 16 (articolo 392, comma 1-*bis* del codice di procedura penale); facoltà che con il disegno di legge in discussione si vuole estendere, molto opportunamente, ai delitti di cui ci stiamo occupando. Mi riferisco all'articolo 11, comma 1, del testo licenziato dalla Camera dei deputati. Non c'è dubbio che l'anticipazione di un mezzo istruttorio così delicato, qual è l'ascolto del minore vittima di reati sessuali, evita che la fase dibattimentale possa risolversi in un aggravamento delle già pesanti conseguenze di fatti traumatizzanti per soggetti in età evolutiva.

L'intervento legislativo dell'articolo 392, comma 1-*bis* del codice di procedura penale, tuttavia pecca di eccessiva prudenza; sussiste pertanto il serio pericolo che possa essere del tutto vanificato se non viene accompagnato da ulteriori sforzi legislativi, diretti a dare una maggiore protezione alle persone, vittime del reato di cui stiamo discutendo. Suggerisco con l'emendamento da me presentato di aggiungere un comma aggiuntivo all'articolo 190-*bis*, comma 1, del codice di procedura penale; ci occuperemo dell'articolo 359 predisponendo un disegno di legge a parte.

La disposizione dell'articolo 190-*bis* denota che molte volte il legislatore si preoccupa di dare maggiore tutela agli interessi forti e di essere eccessivamente cauto nella protezione dei soggetti più deboli ed indifesi. Infatti, l'articolo 190-*bis*, aggiunto con la legge n. 356 del 1992, prevede che «...quando è richiesto l'esame di un testimone che abbia già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio..., l'esame è ammesso solo se il giudice lo ritiene assolutamente necessario» e soltanto per i reati di criminalità organizzata.

Ebbene, nel caso degli abusi sessuali, ove le parti successivamente all'incidente probatorio non dovessero ricorrere al giudizio abbreviato, in mancanza di una norma espressa potrebbe essere disposto in dibattimento il riesame del teste minorenni e quindi vanificata la *ratio* dell'ampliamento dell'articolo 392 sull'incidente probatorio. Di qui la necessità di prevedere che il limite, di cui all'articolo 190-*bis*, stabilito ancora una volta per un tipo di reato (criminalità organizzata) venga esteso a tutti i reati a sfondo sessuale, in particolar modo quando si tratta di ascoltare testimoni minorenni. In ordine all'età dell'esaminando, al di sotto della quale fare scattare il limite del riascolto al dibattimento credo sia giusto, in analogia all'introdotta comma 1-*bis* dell'articolo 392 del codice di procedura penale, che l'età venga fissata a 16 anni.

In sostanza, così come il legislatore ha previsto in alcuni casi determinati limiti al rinnovo del dibattimento perchè si vuol dare una facoltà in più alle persone che hanno interesse a che alcune cose non vadano al pubblico dibattimento, sarebbe opportuno rendere obbligatorio l'incidente probatorio in questi casi: non bisogna cioè prevederlo quando è strettamente necessario ma in tutti i casi in cui vi è di mezzo un minore come parte offesa o testimone.

È un problema che riemerge a proposito dell'emendamento 11.4 perchè la *ratio* è analoga. L'articolo 392 del codice di procedura penale ri-

mette l'adozione dell'incidente probatorio al principio dispositivo delle sole parti che agiscono in chiave di strategia processuale: pubblico ministero da una parte, indagato a mezzo del suo difensore dall'altra, che hanno la facoltà di rivolgersi direttamente al giudice. La persona offesa invece ha soltanto la possibilità di sollecitare l'iniziativa facoltativa del pubblico ministero, che, ai sensi dell'articolo 394, è libero di accogliere o no la richiesta; in caso di parere negativo, pronuncia purtroppo un decreto che viene notificato alla parte interessata. Praticamente la parte offesa viene esclusa dalla possibilità di rivolgersi direttamente al giudice. Per questo tipo di reati l'articolo 392 prevede soltanto la facoltà di chiedere l'incidente probatorio per l'indagato e per il pubblico ministero e non la estende invece alla parte offesa; in questa materia si dimostra ancora una volta di essere poco sensibili alla posizione delle parti più deboli, laddove invece altrove si denota una maggiore tutela per la parte offesa allorchè si tratta di salvaguardare interessi forti, addirittura interessi forti di natura economica. È il caso dell'articolo 368 del codice di procedura penale, laddove si prevede: «1. Quando, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero ritiene che non si debba disporre il sequestro (253) richiesto dall'interessato, trasmette la richiesta con il suo parere, al giudice per le indagini preliminari». Non si capisce perchè la stessa norma non debba valere quanto meno per i reati a sfondo sessuale in danno dei minori, assicurando cioè un meccanismo di controllo giurisdizionale sull'operato del pubblico ministero, il quale potrebbe essere disattento o poco sensibile a questa problematica. Infatti, il pubblico ministero potrebbe soltanto lavarsene le mani, archiviare la richiesta della persona offesa senza trasmettere, come nel caso del sequestro probatorio, il suo parere al gip, il quale potrebbe valutarlo diversamente ed accogliere la richiesta della parte offesa.

Do lettura, signor Presidente, dell'emendamento 11.2/1 (Nuovo testo).

Fare precedere il comma 1 dai seguenti:

1. All'articolo 109-bis, comma 1, del codice di procedura penale, aggiungere il seguente comma: "la stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600-bis primo comma, 600-ter, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, se l'esame richiesto riguarda un testimone minore degli anni 16".

11.2/1 (Nuovo testo)

GRECO

PRESIDENTE. Poichè l'emendamento 11.3 è stato ritirato dal senatore Centaro, passiamo all'esame dell'emendamento 11.5, presentato dai senatori Follieri e Rescaglio.

CARUSO Antonino. Lo faccio mio e lo do per illustrato.

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. Do per illustrato l'emendamento 11.7 e ritiro l'emendamento 11.10, sostanzialmente identico all'emendamento 11.11, presentato dal senatore Fassone, migliore dal punto di vista stilistico.

CALLEGARO. Do per illustrato l'emendamento 11.8.

GRECO. Aggiungo la mia firma all'emendamento 11.9 e lo do per illustrato.

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 11.1. Mi rimetto al parere della Commissione per quanto concerne l'emendamento 11.2, testo riformulato, laddove si è proceduto all'innalzamento del limite di età (passando dai 14 ai 16 anni) per il testimone minore.

Con l'emendamento 11.4 il senatore Greco vorrebbe che qualora il pubblico ministero non accogliesse la richiesta, questa venisse trasmessa al giudice per le indagini preliminari. L'intenzione è da condividere, mi sembra però che l'emendamento porti ad un'alterazione sistematica. Si chiede di aumentare i poteri delle parti offese (e in tal senso in linea di massima sarei favorevole) ma solo per questi reati e non anche per altri. Me ne chiedo il perchè. Esprimo quindi parere contrario.

Non capisco la *ratio* dell'emendamento 11.5, con il quale si chiede di sopprimere il comma 4. Se ciò avvenisse, infatti, si priverebbe il minore dell'ausilio di un familiare o di un esperto. Esprimo quindi parere contrario.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 11.6 e 11.7. Sull'emendamento 11.8 del senatore Callegaro ritengo siano già sufficienti le previsioni dei commi 2, 4 e 5 dell'articolo 11. Esprimo quindi parere contrario. L'emendamento 11.9 poi, non mi è molto chiaro.

GRECO. Senatrice Bonfietti, ha ragione. D'altronde, lo avevo dato per illustrato. In altre parole, si vuole evitare che per questo tipo di reati si possa ricorrere al patteggiamento. Mi rendo conto però che ancora una volta ricorre il problema dell'articolo 600-*bis*.

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. Senatore Greco, l'emendamento chiede che venga preclusa la possibilità di ricorrere all'articolo 444 del codice di procedura penale, ossia al patteggiamento. Ciò mi sorprende, forse c'è un errore. Per i reati maggiori la possibilità del patteggiamento mi sembra sia esclusa, mentre per gli altri reati tale possibilità esiste. Non vedo perchè non la si debba mantenere.

GRECO. Senatrice Bonfietti, ha ragione. Probabilmente c'è un errore, quindi lo ritiro.

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. Signora Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 11.11.

MIRONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signora Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 11.1, 11.6, 11.7 e 11.11, contrario sugli emendamenti 11.4, 11.5 e 11.8. Mi rimetto alla Commissione per l'emendamento 11.2 (Nuovo testo).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.1.

GRECO. Signora Presidente, intervengo per annunciare il mio voto favorevole.

CARUSO Antonino. Signora Presidente, anch'io intervengo per annunciare il mio voto favorevole.

FASSONE. Signora Presidente, mi permetta di segnalarle un errore nel testo dell'emendamento. La data non è corretta, non si tratta, infatti, del 13 febbraio, ma del 19 febbraio.

PRESIDENTE. D'accordo, senatore Fassone.

Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dal senatore Fassone, nel testo modificato.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.2/1 (Nuovo testo).

CARUSO Antonino. Signor Presidente, intervengo non solo per annunciare il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale, ma anche per svolgere una piccola riflessione (oggettivamente ultronea posto che l'emendamento è stato riformulato con l'eliminazione della seconda parte) sulla mia con condivisione del parere reso dalla 5ª Commissione permanente che ha individuato una ragione di spesa da parte dell'erario nella parte in cui l'emendamento recitava: «... deve avvalersi dell'ausilio di un esperto in psicologia...». Secondo me tale spesa non può essere considerata come erariale, ma come spesa di altro tipo, in quanto destinata ad influire sulle spese processuali. Cosa dire allora della nostra scelta legislativa in tema di turismo sessuale? Paradossalmente si dovrebbe individuare un onere erariale, perchè incide su un maggiore consumo delle risorse giudiziarie.

FASSONE. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole su questo emendamento, considerato che esso prevede l'esonero del minore da un ulteriore esame dibattimentale. In apparenza ciò potrebbe significare una compressione del diritto di difesa; in realtà la norma si collega a quella (comma 2 dell'articolo in questione) che prevede di esten-

dere ai reati in esame la procedura particolare della legge del 1996, soprattutto nella parte che prevede la documentazione integrale con riproduzione fonografica o audiovisiva dell'incidente probatorio. In tal modo si consentirebbe un riproduzione integrale dell'ascolto e quindi una riduzione al minimo della limitazione del diritto di difesa.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.2/1 (Nuovo testo), presentato dal senatore Greco.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.4, presentato dal senatore Greco.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.5.

CARUSO Antonino. Desidero richiamare l'attenzione della Commissione, e in particolare del Governo e del relatore dei cui pareri contrari sono sorpreso, sull'emendamento 11.5, presentato dai senatori Follieri e Rescaglio, sul quale dichiaro il mio voto favorevole.

Credo che la Commissione debba riflettere sull'utilità di garantire flessibilità a questa tipologia di processo. La provenienza dell'emendamento, inoltre, rappresenta una sorta di garanzia che dovrebbe indurci a votare favorevolmente su di esso per assicurare flessibilità ai processi e consentire al presidente del collegio di potersi avvalere o meno, apprezzate le circostanze, dell'assistenza del familiare.

SALVATO. Signora Presidente, annuncio il mio voto favorevole sull'emendamento 11.5. Credo del resto che vi sia stata una valutazione frettolosa da parte della relatrice su tale emendamento in quanto esso intende esclusivamente sopprimere le parole «si avvale». Ritengo infatti che in materie con questa sia quanto mai opportuno lasciare al magistrato la possibilità di decidere.

GRECO. Intervengo per annunciare il mio voto contrario sull'emendamento 11.5.

FASSONE. Sulla base delle osservazioni svolte dai colleghi, dichiaro il mio voto favorevole sull'emendamento 11.5.

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. Signora Presidente intervegno solo per scusarmi in quanto erroneamente avevo inteso la soppressione del comma quattro come soppressione del comma quattro dell'articolo 498 del codice di procedura penale. Poichè così non è mi rimetto alle valutazioni della Commissione.

MIRONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Stando così le cose, anche il Governo si rimette al giudizio della Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.5, presentato dai senatori Follieri e Rescaglio e fatto proprio dal senatore Caruso Antonino.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.6.

GRECO. Annuncio il voto favorevole sull'emendamento 11.6.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.6, presentato dal senatore Fassone.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.7.

CARUSO Antonino. Preannuncio il mio voto contrario sull'emendamento 11.7 che a mio avviso pone due questioni problematiche. La prima è riferibile all'inciso «facendo uno di sistemi di crittografia» che delimita in maniera impropria l'area di possibile applicazione della norma. L'applicazione di sistemi crittografici nelle nostre reti telematiche viene giudicata dai tecnici un evento comune ed eventuale e quindi ha poca attinenza. Il tutto si collega poi al dibattito sulle questioni inerenti alla tutela dei diritti personali, con riferimento alla necessità di trovare un punto di equilibrio nella trattazione degli argomenti relativi alla trasmissione dei dati per via telematica.

Vorrei ricordare in proposito che l'ultima parte dell'emendamento 3.19, da me presentato e a suo tempo respinto dalla Commissione, affrontando l'identico tema della gestione dei servizi di trasmissione per via telematica, individuava un percorso di equilibrio tra le opposte esigenze di coloro che gestiscono i servizi di *provider* e la necessità di impedire che queste reti possano essere utilizzate come veicoli per porre in essere condotte pericolose.

GRECO. Signora Presidente, annuncio il mio voto contrario sull'emendamento 11.7. Desidero far osservare alla relatrice che l'inserimento nell'articolo 378 del codice penale di una previsione *ad hoc*, che mi sembra quasi di tipo estorsivo in quanto rappresenta una sorta di minaccia di essere sottoposti alle previsioni dello stesso articolo 378 (che ha una configurazione generale per cui bisognerà comunque verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi), mi fa ricordare il significato che per i pubblici ministeri ha il tintinnio delle manette affinché alcuni imputati siano invogliati a confessare.

CALLEGARO. Dichiaro il mio voto contrario sull'emendamento 11.7 perchè per natura sono contrario agli accessi e qui riscontro invece un eccesso di «tipicità» per il reato di favoreggiamento dei delitti in esame. Ritengo che l'articolo 378 del codice penale sia stato già sufficientemente tipizzato. Se continuiamo di questo passo per ogni legge speciale dovremo modificare questo o quell'articolo del codice penale.

Sarà il magistrato che dovrà di volta in volta stabilire se vi siano gli estremi psicologici ed oggettivi del reato di favoreggiamento personale. Sono, quindi, contrario all'emendamento in esame.

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. Gli argomenti avanzati mi convincono a ritirare l'emendamento 11.7.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.8, su chi hanno espresso parere contrario il relatore ed il Governo.

CALLEGARO. Si fa torto alla personalità del minore respingendo un emendamento di questo tipo; basta pensare che questi sistemi (vetro specchio unidirezionale o impianto citofonico) sono utilizzati per tutelare, ad esempio, i collaboranti di giustizia magari con tanti omicidi sulla coscienza.

Ci troviamo di fronte ad un giovane, la cui personalità deve essere maggiormente tutelata rispetto a quella di un delinquente. Questi accorgimenti non servono solamente a tutelare la personalità del ragazzo da eventuali e possibili traumi; il mancato ricorso ad essi potrebbe provocare conseguenze negative sull'immagine del ragazzo e non garantire una sufficiente tutela di fronte ed eventuali pericoli o ritorsioni. Insisto, pertanto, nel mantenere questo emendamento ed invito i colleghi ad approvarlo.

CAMPUS. Solleciterei un chiarimento da parte della relatrice sul parere contrario sull'emendamento 11.8.

GRECO. Annuncio il mio voto favorevole sull'emendamento 11.8: credo che alla relatrice sfugga non solamente una prassi ma addirittura quanto stabilito nel comma 5-*bis* dell'articolo 398 del codice di procedura penale, laddove si stabilisce una procedura *ad hoc* proprio per questo tipo di reati: «(...) il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, (...)». Adotta, cioè, determinati accorgimenti nell'escussione dei testimoni minori. L'autorità giudiziaria, del resto, da molti anni seguiva questa prassi; negli anni '80 il tribunale di Lecco raccomandava a tutti i giudici d'Italia di applicare per tali reati gli accorgimenti da questo tribunale seguiti per prassi.

In conclusione, l'emendamento non fa altro che recepire questa prassi per trasformarla in previsione di legge al fine di evitare una disparità di

atteggiamento tra i giudici maggiormente sensibili a questo problema ed i restanti: anche se non tutti i giudici conoscono le regole, di fronte ad una previsione di legge non possono esimersi dall'adeguarsi ad essa.

FASSONE. Voterò contro l'emendamento 11.8 innanzitutto per la sua errata collocazione nell'articolo 472 del codice di procedura penale che regola la pubblicità del dibattimento: il dibattimento a porte chiuse, previsto per specifici casi, non ha infatti nulla a che vedere con l'esigenza di tutela. Questa, semmai, andrebbe collocata nell'articolo 498 del codice di procedura penale che regola le modalità dell'esame dei testimoni. In secondo luogo, vi è già una disposizione (articolo 214) relativa allo svolgimento della ricognizione, applicabile a tutto l'arco del procedimento e quindi al dibattimento; in particolare, il comma 2 prevede che il giudice disponga che l'atto sia compiuto senza che la persona sottoposta alla ricognizione possa vedere quella chiamata alla ricognizione. Questa forma di protezione è pertanto già prevista; introdurla per tutto il corso del dibattimento sembrerebbe davvero fuori luogo, considerate inoltre le altre forme di protezione che ci accingiamo ad approvare.

PELLICINI. Voterò a favore dell'emendamento 11.8 per evitare che il trauma del processo ricada sul minore; tutto quanto possa servire per rendere meno traumatico il processo è da considerare con attenzione e con dovuto riguardo. Quindi, il Gruppo Alleanza Nazionale voterà a favore dell'emendamento 11.8.

SALVATO. Annuncio il mio voto favorevole all'emendamento 11.8, invitando il senatore Callegaro a riferirlo all'articolo 498 del codice di procedura penale.

BERNASCONI. Signora Presidente, intervengo per annunciare il mio voto favorevole. Non potrebbe essere diversamente, tenuto conto dell'importanza che attribuisco alla protezione del minore.

PRESIDENTE. Colleghi, intervengo per annunciare il mio voto favorevole. A titolo di informazione, vi faccio poi presente che sono già stati presentati alcuni disegni di legge (uno a firma del senatore Greco e un altro a firma di rappresentanti di molti Gruppi, che ho chiesto venissero assegnati a questa Commissione) volti ad innovare in modo sistematico la procedura relativa alle testimonianze dei minori.

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. Signora Presidente, non credo ci sia qualcuno che non voglia tener conto delle esigenze di tutela di un minore anche in questa fase procedurale. Credo però, che si è già detto, che proprio l'articolo 398, citato oltre che da me anche dal senatore Greco, preveda...

GRECO. Sì, ma nell'incidente probatorio e non nel dibattimento.

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. Il comma 5-bis dell'articolo in questione così recita: «L'udienza può svolgersi anche in un luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso minore».

GRECO. L'articolo fa anche riferimento ai mezzi di riproduzione fonografica e audiovisiva.

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. È vero. Mi sembra altresì, come ricordava il senatore Fassone, che anche nell'articolo 214 del codice di procedura penale, in tema di ricognizione della persona si disponga che l'atto venga compiuto con tutte le cautele del caso. Non posso certo essere contraria ad una previsione di maggiore tutela per il minore; faccio tuttavia presente che il mio parere contrario si giustificava con la convinzione che nelle norme esistenti fosse già previsto ciò che si vuole introdurre con questo emendamento.

FASSONE. Signora Presidente, è possibile differire la votazione dell'emendamento in questione? Lo chiedo perchè vorrei suggerire alcuni ritocchi di natura linguistico-tecnica così da renderlo più coerente con le altre norme.

PRESIDENTE. Senatore Callegaro, qual è la sua opinione?

CALLEGARO. Signora Presidente, se l'intenzione è quella annunciata non c'è problema, l'importante è che non ne venga modificato il senso. D'altronde, gli estremismi non mi piacciono, se si tratta di accantonarlo esclusivamente per meglio articolarlo nella forma sono favorevole.

FASSONE. Senatore Callegaro, non si preoccupi, non intendo stravolgerne il contenuto.

PRESIDENTE. Colleghi, accantoniamo allora l'emendamento in questione per una sua riformulazione. Lo voteremo più tardi.

Ricordo che gli emendamenti 11.9 e 11.10 sono stati ritirati.

Passiamo allora alla votazione dell'emendamento 11.11.

SALVATO. Signora Presidente, intervengo per annunciare il mio voto contrario su questo emendamento, il quale, tra l'altro, mi offre l'occasione di tornare a far riferimento ad un ragionamento da me più volte fatto in questa Commissione e che in questa occasione mi sembra ancor più importante riproporre. La formulazione dell'emendamento è molto generica; il termine: «Chiunque» potrebbe anche indicare un minore che per via telematica mandi un messaggio d'amore ad un suo coetaneo. Non è detto che non si possa trattare di un altro minore, nè bisogna dimenticare che si parla di pene che vanno da sei mesi a tre anni. Secondo me,

la norma va costruita tentando di farla essere rispondente ad una sorta di allarme rispetto all'uso delle reti telematiche e alle preoccupazioni che si hanno in relazione ai bambini. L'emendamento, così come formulato, mi sembra incomprensibile. Tra l'altro, i colleghi della Commissione giustizia ricorderanno che in tema di depenalizzazione siamo anche intervenuti in materia di adescamento muovendoci sulla strada delle sanzioni amministrative. Mi rendo conto che in questo caso si tratta di adulti, ma trattandosi di una norma assolutamente non condivisibile, ribadisco il mio voto contrario.

CARUSO Antonino. Signora Presidente, intervengo anch'io per annunciare a titolo individuale, per le stesse ragioni già espresse in sede di discussione di un altro emendamento riguardante le reti telematiche, il mio voto contrario. In precedenza avevo fatto riferimento a due ragioni; ora ne rimane una sola, quella della necessità di preservare il delicato equilibrio determinatosi in riferimento all'utilizzo delle reti informatiche. Nell'ambito di questo delicato equilibrio rientrano anche le ragioni esposte dalla senatrice Salvato, da me, in questo caso, condivise. Ribadisco il mio voto contrario.

PRESIDENTE. Colleghi, credo che questo emendamento, che forse andrebbe riformulato con una migliore definizione del termine: «Chiunque», sia molto importante nonchè di grande valore. Non sono una giurista, ma seguo come voi tramite i giornali la materia. Sappiamo tutti quale sia l'impatto rispetto al reato in questione dell'utilizzo delle reti informatico-telematiche, ed in particolare di *Internet* che sta diventando lo strumento principe, attraverso una serie di metodologie subdole e particolari, per l'adescamento. Probabilmente l'emendamento dovrebbe essere definito meglio; condivido, infatti, la preoccupazione della senatrice Salvato sulla necessità di salvaguardare i rapporti tra minori. Invito tutti i colleghi ad una riflessione prima di procedere alla votazione dell'emendamento, peraltro pressochè di identico contenuto rispetto all'emendamento 11.10 della relatrice, da lei poi ritirato.

GRECO. Signora Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole su questo emendamento. Per quanto riguarda le perplessità espresse prima dalla senatrice Salvato e poi da lei riprese, con conseguente raccomandazione a riflettere, confermo che non si può iniziare diversamente la frase se non con il termine: «Chiunque». D'altronde, nel codice penale non troviamo una distinzione tra adulto e minore, ma quest'ultimo viene trattato in maniera diversa quando commette un reato. Ci sono, infatti, determinate previsioni di maggiore favore nei suoi confronti quando è autore di illecito. Questa è la precisazione in ordine alla preoccupazione che possa incorrere nel reato anche un minore.

Volevo poi far presente, e rispondo così all'esempio fatto dalla senatrice Salvato, che mandare un messaggio d'amore non configura alcun reato. Ci dobbiamo infatti porre il problema se mandare un messaggio d'a-

more identifichi o meno la condotta dell'adescamento. Otretutto, teniamo presente che il collega Fassone ha collocato questo tipo di reato al di fuori del codice penale inserendo all'articolo 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, relativa alla prostituzione, allo sfruttamento e all'adescamento.

SALVATO. Reati che abbiamo depenalizzato.

GRECO. È vero che li abbiamo depenalizzati, ma poichè ci siamo posti il problema del rischio che lo strumento informatico può rappresentare nella vita di tutti i giorni dovremmo essere indotti a prevedere anche la possibilità di un adescamento di questo tipo. Se poi la condotta non configurerà l'illecito dell'adescamento ci sarà sen'altro un provvedimento d'assoluzione, sia che si tratti di minore che di soggetto adulto.

FASSONE. Ringrazio il senatore Greco per la difesa del mio emendamento di cui però annuncio il ritiro per la seguente considerazione. Esso ricalca in larga parte una disposizione già varata nel corso dell'esame di questa legge, ovvero l'articolo 3, in cui abbiamo sancito che «chiunque, ... con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, ... distribuisce o divulga notizie o messaggi pubblicitari finalizzati all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni 18, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni».

Questo per evitare inutili sovrapposizioni. Pertanto ritiro l'emendamento 11.11.

PRESIDENTE. In attesa della riformulazione dell'emendamento 11.8 passiamo all'esame e alla votazione degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 11:

Dopo l'articolo 11, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

(Attività di contrasto)

1. Nell'ambito delle operazioni disposte dal questore o dal responsabile di livello almeno provinciale dell'organismo di appartenenza, gli ufficiali di polizia giudiziaria delle strutture specializzate per la repressione dei delitti sessuali o per la tutela dei minori, ovvero di quelle istituite per il contrasto dei delitti di criminalità organizzata, possono, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dalla presente legge, procedere all'acquisto simulato di materiale pornografico e alle relative attività di intermediazione. Dell'acquisto è data immediata comunicazione all'autorità giudiziaria che può, con decreto motivato, differire il sequestro sino alla conclusione delle indagini.

2. Nell'ambito dei compiti di polizia delle telecomunicazioni, definiti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 31 luglio 1997,

n. 249, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione svolge le attività occorrenti per il contrasto dei delitti previsti dalla presente legge commessi mediante l'impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico. A tal fine, il personale addetto può utilizzare indicazioni di copertura, anche per attivare siti nelle reti, realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi telematici, ovvero per partecipare ad esse. Il predetto personale specializzato effettua con le medesime finalità le attività di cui al comma precedente anche per via telematica.

3. L'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dei provvedimenti di cattura, arresto o sequestro, quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori, ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui alla presente legge. Quando è identificata o identificabile la persona offesa dal reato, il provvedimento è adottato sentito il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione il minorenne abitualmente dimora.

4. L'autorità giudiziaria può affidare il materiale o i beni sequestrati in applicazione della presente legge, in custodia giudiziale con facoltà d'uso, agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per l'impiego nell'attività di contrasto di cui al presente articolo».

11.0.100

FASSONE

Dopo l'articolo 11, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

(Attività di contrasto)

1. Nell'ambito delle operazioni disposte dal questore o dal responsabile di livello almeno provinciale dell'organismo di appartenenza, gli ufficiali di polizia giudiziaria delle strutture specializzate per la repressione dei delitti sessuali o per la tutela dei minori, ovvero di quelle istituite per il contrasto dei delitti di criminalità organizzata, possono, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dalla presente legge, procedere all'acquisto simulato di materiale pornografico e alle relative attività di intermediazione. Dell'acquisto è data immediata comunicazione all'autorità giudiziaria che può, con decreto motivato, differire il sequestro sino alla conclusione delle indagini.

2. Nell'ambito dei compiti di polizia delle telecomunicazioni, definiti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione svolge le attività occorrenti per il contrasto dei delitti previsti dalla presente legge commessi mediante l'impiego

di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico. A tal fine, il personale addetto può utilizzare indicazioni di copertura, anche per attivare "siti" nelle reti, realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi telematici, ovvero per partecipare ad esse. Il predetto personale specializzato effettua con le medesime finalità le attività di cui al comma precedente anche per via telematica.

3. L'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dei provvedimenti di cattura, arresto o sequestro, quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori, ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui alla presente legge. Quando è identificata o identificabile la persona offesa dal reato, il provvedimento è adottato sentito il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione il minorenne abitualmente dimora.

4. L'autorità giudiziaria può affidare il materiale o i beni sequestrati in applicazione della presente legge, in custodia giudiziale con facoltà d'uso, agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per l'impiego nell'attività di contrasto di cui al presente articolo».

11.0.2

LA RELATRICE

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. Mi rendo conto che l'emendamento 11.0.2 può suscitare grandi discussioni, ma siamo qui per affrontarle. Le attività di contrasto dei reati previsti dalla presente legge, prese in considerazione da questo emendamento, servono a rendere effettive le capacità degli organi di polizia delle telecomunicazioni, che sappiamo essersi formati nell'ambito del Ministero dell'interno.

Mi rendo conto che agire - come qui si propone - prevedendo la possibilità di utilizzare indicazioni di copertura, anche per attivare «siti» nelle reti, può costituire un'intrusione molto pesante, per altri versi però ciò appare come l'unico modo per scoprire i responsabili di reati commessi attraverso il sistema telematico.

Pertanto chiedo ai colleghi di confrontarsi sul contenuto di tale emendamento, prevedendo anche la possibilità di un uso eventuale ritiro qualora non venga raggiunto alcun accordo.

PELLICINI. Signora Presidente, a me pare che si stia codificando ciò che in sostanza è già previsto. La figura dell'agente provocatore che finge di acquistare stupefacenti o tabacco lavorato, simulando di essere un consumatore o un acquirente, esiste già.

Per quanto concerne il terzo comma, laddove si afferma che l'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dei provvedimenti di cattura, arresto o sequestro, quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori, ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui alla presente legge, mi pare che si voglia codificare ciò che di fatto è già larga-

mente previsto nella prassi giudiziaria. Pertanto non sono contrario in linea di principio, ma nutro soltanto alcune perplessità.

GRECO. Anch'io, signora Presidente, ho molte perplessità sull'emendamento 11.0.2, peraltro identico all'emendamento 11.0.100, anche se ne condivido la *ratio*. Alla base di tale emendamento è il rischio che senza le previsioni in esso contenute tutta l'attività da noi compiuta possa risultare vana.

Pertanto, preannuncio il mio voto di astensione perchè credo che applicare un sistema già vigente in materia di criminalità organizzata, soprattutto in materia di armi e droga, a questo tipo di reati possa essere eccessivo dal momento che dobbiamo anche salvaguardare la *privacy* dell'individuo. Mi chiedo se non possa capitare che nel corso di questo tipo di indagini e di «intercettazioni» venga coinvolto anche il povero cittadino che utilizza il *computer* per sue tendenze sessuali, magari particolari, che però non dannaggiano la collettività nè turbano la morale esternamente. Prevedere questo tipo di norma deve farci riflettere perchè si può incorrere in un rischio del genere.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, desidero annunciare a titolo personale il voto favorevole agli emendamenti in esame, chiedendo tuttavia, all'interno del primo comma dell'istituendo articolo 11-*bis*, di estendere le possibilità ivi previste ai viaggi all'estero. In definitiva, la norma che abbiamo approvato sul turismo sessuale non ha alcuna possibilità di trovare concretamente applicazione se non attraverso l'ausilio di un agente provocatore, di colui, cioè, che possa effettivamente constatare quanto accade nella località di destinazione turistica.

GRECO. La mia astensione deriva da molteplici perplessità. Al fine di evitare i rischi – cui precedentemente alludevo – per il privato cittadino invito ad eliminare – se possibile – quanto previsto al comma 2 dell'istituendo articolo 11-*bis* che pone maggiormente il problema della privazione della *privacy*. Al comma 1 si tratta di acquisto simulato di materiale pornografico; al comma 3, di «(...) ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dei provvedimenti di cattura, (...)» per scoprire eventuali concorrenti nel reato. Propongo, pertanto, di eliminare il comma 2, considerato che l'accesso ai mezzi telematici comporta rischi per l'intera cittadinanza.

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. Se non si prevede il ricorso ad indicazioni di copertura le indagini non possono essere svolte.

GRECO. È comunque previsto negli altri comuni.

CAMPUS. Esprimo il mio voto favorevole sull'*istituendo* articolo 11-*bis*; se lo spirito della legge è anche quello di disincantare la diffusione di materiale pornografico riguardante i bambini, dobbiamo prevederne

l'uso illegale: quel tipo di materiale non sarebbe mai prodotto se nessuno lo cercasse. Deve ovviamente essere prevista una gradualità di pena ma ritengo sia ugualmente punibile chi si nasconde dietro un *computer* per poter accedere a materiale pornografico che ha per oggetto dei bambini così come chi acquista un analogo tipo di giornali. L'unica differenza con quanto previsto nei restanti articoli approvati è che questo avviene attraverso la rete telematica.

SALVATO. Ho delle perplessità sul comma 2 non solamente per le ragioni addotte – nella parte finale del suo intervento – dal senatore Greco ma anche perchè non capisco come l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione possa svolgere un'attività giudiziaria. Chi lo decide?

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. Il giudice.

SALVATO. Così come è formulato il comma 2, è all'organo che spetta tale decisione e non al magistrato, al quale non si fa alcun riferimento in nessuna parte del comma. Francamente, la formulazione mi sembra molto discutibile.

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. Le intercettazioni sono sempre fatte con l'autorizzazione di un magistrato. Credo di aver capito le sue ragioni, senatrice Salvato, ma è evidente che questi signori – che fanno parte dell'organo di polizia delle telecomunicazioni – possono attivarsi soltanto dietro richiesta di un giudice, come per qualsiasi tipo di intercettazione da effettuare sui cittadini italiani. Si tratta di strumenti che si sono dimostrati efficaci anche in altre aree criminali. Se anche questa è – come l'abbiamo considerata – tale (viste le pene molto elevate previste per i vari reati) mi sembra doveroso fornire tutti gli strumenti per arrivare a scoprire coloro che questi reati compiono; se in campo telematico ed informatico non si attivano questi strumenti, la previsione legislativa rimarrà lettera morta, senza avere la possibilità di incidere veramente sugli autori di questo tipo di reati.

SALVATO. Ho posto un problema al quale la relatrice non ha risposto: anche se si continua a ripetere che è necessaria l'autorizzazione, nella norma non è previsto.

MIRONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 11.0.2 purchè, concordando con l'osservazione della senatrice Salvato, siano aggiunte le seguenti parole: «previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria».

SALVATO. Propongo che sia scelta la seguente dizione: «su richiesta dell'autorità giudiziaria»; altrimenti questo organo ha comunque il potere di attivarsi senza d'altro canto averne – io credo – le competenze; si tratta

di un organo che si interessa della regolarità dei servizi di telecomunicazione.

PRESIDENTE. Credo che sia la stessa cosa. Senatrice Bonfietti, qual è la sua opinione?

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. Signora Presidente, credo che la dizione: «su richiesta dell'autorità giudiziaria», possa andar bene.

PELLICINI. Signora Presidente, mi sembra che la previsione di una richiesta da parte dell'autorità giudiziaria oltre che essere logica, circoscriva l'indagine laddove esiste la possibilità di reato. Se non fosse prevista, verrebbe concesso all'organo del Ministero dell'interno il potere di indagare sull'intera città senza che nessuno venga a sapere nulla sulle sue acquisizioni. L'autorità giudiziaria è il filtro di garanzia che non permette all'organo da me ricordato di trasformarsi nel «grande fratello» che ci spia in casa.

PRESIDENTE. Allora, al comma 2 dell'emendamento 11.0.2 dopo la parola: «svolge», si aggiungono le parole: «, su richiesta dell'autorità giudiziaria,».

Senatore Caruso Antonino, può definire meglio la sua proposta di modifica dell'emendamento in questione?

CARUSO Antonino. Sì, signora Presidente. La mia proposta è volta ad inserire al comma 1 dell'emendamento 11.0.2, dopo le parole: «di intermediazione», le parole: «, nonchè partecipare alle iniziative turistiche di cui all'articolo 4 della presente legge».

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole su entrambe le proposte di modifica e quindi sull'emendamento così come riformulato.

MIRONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, il mio parere è conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Torniamo adesso all'esame dell'emendamento 11.8, precedentemente accantonato in vista di una sua riformulazione. Senatore Callegaro, dispone del nuovo testo?

CALLEGARO. Sì, signora Presidente. Ne do lettura:

All'articolo 11, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«6. All'articolo 498 del codice di procedura penale si aggiunge il seguente comma 5: «Quando si procede per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, l'esame del minore vittima del reato viene effettuato, su ri-

chiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico o, qualora ciò non sia possibile, con il sistema della videoconferenza».

11.8 (Nuovo testo)

CALLEGARO, BOSI

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. Mi rimetto alla Commissione.

MIRONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anch'io mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.8.

FASSONE. Signor Presidente, do atto al senatore Callegaro di aver accolto molti dei miei suggerimenti e per questo lo ringrazio. Vi avevo comunque già anticipato che il mio parere sarebbe rimasto contrario, convinto che questo non avrebbe comunque modificato l'orientamento della Commissione. La norma è sicuramente migliorata nella sua formulazione tecnica, ma credo di poter essere giustificato se esprimo il mio dissenso sulla sua opportunità.

CAMPUS. Signor Presidente, dopo aver ascoltato la relatrice e il senatore Fassone, ritengo a maggior ragione di dover esprimere il mio voto favorevole sull'emendamento. Questo perchè si sta parlando di minori costretti ad esporre davanti a più persone qualcosa per la quale hanno sofferto e di cui molto spesso si vergognano. Credo che esporli in questo modo, quando si potrebbe limitare l'uditorio almeno visibile in una maniera così banale e semplice, sarebbe inumano.

GRECO. Avevo già dichiarato il mio voto favorevole nella precedente formulazione; lo ribadisco a maggior ragione ora, giacchè la nuova formulazione soddisfa anche coloro i quali erano perplessi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.8 (Nuovo testo), presentato dai senatori Callegaro e Bosi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 11, nel testo emendato.

È approvato.

Riprendiamo l'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 11.

Do lettura dell'emendamento 11.0.2 (Nuovo testo).

Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

(Attività di contrasto)

1. Nell'ambito delle operazioni disposte dal questore o dal responsabile di livello almeno provinciale dell'organismo di appartenenza, gli ufficiali di polizia giudiziaria delle strutture specializzate per la repressione dei delitti sessuali o per la tutela dei minori, ovvero di quelle istituite per il contrasto dei delitti di criminalità organizzata, possono, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dalla presente legge, procedere all'acquisto simulato di materiale pornografico e alle relative attività di intermediazione, nonchè partecipare alle iniziative turistiche di cui all'articolo 4 della presente legge. Dell'acquisto è data immediata comunicazione all'autorità giudiziaria che può, con decreto motivato, differire il sequestro sino alla conclusione delle indagini.

2. Nell'ambito dei compiti di polizia delle telecomunicazioni definiti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione svolge, su richiesta dell'autorità giudiziaria, le attività occorrenti per il contrasto dei delitti previsti dalla presente legge commessi mediante l'impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico. A tal fine, il personale addetto può utilizzare indicazioni di copertura, anche per attivare «siti» nelle reti, realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi telematici, ovvero per partecipare ad esse. Il predetto personale specializzato effettua con le medesime finalità le attività di cui al comma precedente anche per via telematica.

3. L'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dei provvedimenti di cattura, arresto o sequestro, quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori, ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui alla presente legge. Quando è identificata o identificabile la persona offesa dal reato, il provvedimento è adottato sentito il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione il minorenne abitualmente dimora.

4. L'autorità giudiziaria può affidare il materiale o i beni sequestrati in applicazione della presente legge, in custodia giudiziale con facoltà

d'uso, agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per l'impiego nell'attività di contrasto di cui al presente articolo».

11.0.2 (Nuovo testo)

LA RELATRICE

CALLEGARO. Sono contrario sia al primo che al secondo comma dell'emendamento. Infatti, nel primo comma è possibile individuare una specie di grimaldello che attribuisce al cosiddetto agente provocatore una licenza ad agire come vuole. In sostanza non vale più il principio in base al quale si deve indagare esclusivamente a seguito di una notizia di reato, dal momento che l'agente provocatore può adescare, ingannare e fare ciò che vuole.

Sono un avvocato difensore e ho istintivamente una impostazione mentale che mi porta a collocarmi sempre dalla parte della difesa (a maggior ragione dei bambini), ma soprattutto a tutela del diritto. Non mi sento assolutamente di attribuire tutti questi poteri ai vari «commissari Beretta», anche perchè poi si esula dalla notizia del reato e si arriva ad indagare anche nei confronti di persone che magari non hanno alcuna colpa. Pertanto mi dichiaro assolutamente contrario al primo comma.

Sono contrario anche al secondo comma dell'emendamento in esame perchè non ritengo giusto che nel corso di un'indagine questi agenti possano portare alla luce, navigando in Internet, anche i nomi di persone che non commettono alcun reato ma hanno soltanto delle tendenze sessuali un po' particolari. Si può addirittura arrivare a violare segreti professionali. Del resto questo avviene già; infatti il mio telefono è senza dubbio sotto controllo tant'è che quando un mio cliente per telefono mi dice qualcosa in più di quanto dovrebbe, lo interrompo e gli dico che prima di continuare deve salutare «il maresciallo che ci sta ascoltando». Sono cose che viviamo sulla nostra pelle.

Sono assolutamente contrario a questa ingerenza nella vita di tante persone che non hanno commesso reati e che un domani potrebbero essere svillaneggiate, sbugiardate e messe alla berlina solo perchè magari hanno qualche vizio. Pertanto, ribadisco la mia assoluta contrarietà al primo e al secondo comma dell'emendamento.

SALVATO. Signora Presidente, permane la mia contrarietà all'introduzione di questo articolo perchè credo che sia in parte superfluo. Un magistrato che deve indagare su reati commessi per via telematica oggi dispone di tutti gli strumenti necessari ad intervenire. Pertanto l'emendamento mi sembra il classico caso di un emendamento fatto introdurre dal Ministero dell'interno per dare copertura a cose già fatte o da fare, e credo che questo sia un modo discutibile di legiferare.

GRECO. Intervengo soltanto per confermare le mie perplessità e per avanzare sulla scorta di esse una proposta. Potremmo votare per parti separate i commi 1, 2, 3 e 4 dell'emendamento. Se tale proposta non do-

vesse essere accolta, preannunzio il mio voto contrario sul comma 2 metre sugli altri annuncio la mia astensione.

BRUNO GANERI. Anch'io nutro molte perplessità sull'emendamento e condivido le preoccupazioni dei miei colleghi. Tuttavia temo che senza di esso, ovvero senza un sistema che possa consentire un'esplorazione concreta della norma – e la mia è la preoccupazione di un cittadino – la legge possa trasformarsi in una magnifica dichiarazione di principio. Sull'intera impalcatura del disegno di legge ho ancora molti dubbi e perplessità. Ritengo però che debba essere individuato un percorso chiaro con consenta alla norma di trasformarsi in prassi. Quindi, pur conservando alcune perplessità, annuncio il mio voto favorevole su tale emendamento.

PELLICINI. A mio avviso nel primo comma di questo emendamento si nota una sorta di «inversione speciale». All'ultimo capoverso del primo comma dell'emendamento si afferma «Dell'acquisto è data immediata comunicazione all'autorità giudiziaria...», il che significa che si dà autorizzazione prima di agire e poi a riferire all'autorità giudiziaria. Questo non lo comprendo perchè se si va ad acquistare qualcosa vuol dire che in quel negozio o in quel determinato luogo è stato individuato un reato del quale occorre acquisire le prove. Pertanto non comprendo per quale ragione non se ne faccia preventiva richiesta all'autorità giudiziaria. Ritengo che un simile sistema apra la strada ad un principio pericoloso. Si parla della necessità di intervenire nelle telecomunicazioni private ma nessuno sa che tipo di attività sarà svolta e quali saranno le acquisizioni di una tale attività non ancora autorizzata dal magistrato.

Non sono contro l'attività di indagine, quale quella indicata dal senatore Caruso; è opportuno però che essa avvenga sotto lo stretto controllo del magistrato; altrimenti il rischio cui si va incontro è notevole visto che la normativa interviene sulla rete delle telecomunicazioni. In altre parole, il mio timore è che si finisca per usufruire di questa possibilità per cercare tutt'altro; a mio parere, pertanto, questa norma deve essere armonizzata con le norme di tutela del codice di procedura penale.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni sulla proposta avanzata dal senatore Greco, passiamo alla votazione per parti separate dell'emendamento 11.0.2 (Nuovo testo), presentato dalla relatrice.

Metto ai voti il primo comma.

È approvato.

Metto ai voti il secondo comma.

È approvato.

Metto ai voti il terzo comma.

È approvato.

Metto ai voti il quarto comma.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.0.2 (Nuovo testo), presentato dalla relatrice, nel suo complesso.

È approvato.

A seguito della precedente votazione, si intende assorbito l'emendamento 11.0.100.

Ringrazio il sottosegretario Mirone per aver gentilmente partecipato ai nostri lavori in sostituzione del sottosegretario Ayala e rinvio il seguito della discussione congiunta alla seduta di domani.

I lavori terminano alle ore 22,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. VINCENZO FONTI

